CITTA'DI SAN GIOVANNI VALDARNO

PROVINCIA DI AREZZO

N. 36 - CC del 22/07/2010

Deliberazione del Consiglio Comunale

Sessione Ordinaria [X] – Speciale [] – Convocazione Ordinaria [X] – Urgente []

OGGETTO:	APPROVAZ	ZIONE REGOLAM	IENTO PER	L'ASSEGNAZION	E PROV	VISORIA	DI ALL	OGGI	DI
	EDILIZIA	RESIDENZIALE	PUBBLICA	DENOMINATI	"CASE	PARCHEC	GIO"	PER	IL

SUPERAMENTO DI SITUAZIONI DI EMERGENZA ABITATIVA.

L'anno duemiladieci addì ventidue del mese di Luglio alle ore 16:30 nella sala delle adunanze della Sede Comunale si è riunito il Consiglio Comunale.

Seduta pubblica.

Risultano presenti all'argomento:

VILIGIARDI MAURIZIO	P	NOSI GIOVANNI	P
BANDINI MARCO	P	ROMOLI ANDREA	P
BONCI CRISTIANO	P	SEGONI STEFANIA	P
BORRI CLAUDIO	P	TESTA ANNALISA	A
CARBINI FRANCESCO	P	BELLACCI CARLO	A
CORSI DAVID	P	MUSTICH MASSIMO	P
ERMINI CRISTINA	P	SORDI SILVIA	P
FRANCHI FABIO	P	CARDINALI LEONARDO	P
GAUNI ADRIA	P	MARTELLINI LORENZO	P
LELLI RICCARDO	P	PIA ANTONINO	A
MAGRI MICHELE	P		

Il Sig. Fabio Franchi nella sua qualità di PRESIDENTE del Consiglio, assume la presidenza. Partecipa il Segretario Dott. Daniele Fabbri.

Partecipano inoltre, ai sensi dell'art.23 dello statuto comunale, gli Assessori:

BETTONI DAMIANO	[X]	GIULIANI STEFANO	[X]
CAMICIOTTOLI LAURA	[]	SEGONI FABRIZIO	[X]
FABBRI BARBARA	[]	SPADACCIO MARCO	[X]
MUGNAINI DANIELE	[X]		

Il Consiglio prende in esame l'OGGETTO sopraindicato.

Comunicata l'adozione al Difensore Civico Regionale il Prot. n.

OGGETTO: APPROVAZIONE REGOLAMENTO PER L'ASSEGNAZIONE PROVVISORIA DI ALLOGGI DI EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA DENOMINATI "CASE PARCHEGGIO" PER IL SUPERAMENTO DI SITUAZIONI DI EMERGENZA ABITATIVA.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Preso atto dell'emergenza sociale relativa alla casa, esplosa in tempi recenti a causa della crisi economica generale, che sta investendo una pluralità di soggetti appartenenti , in particolare, alle fasce più deboli della popolazione;

Ravvisata, pertanto, la necessità di individuare alcune procedure per l'individuazione e l'assegnazione temporanea di "case parcheggio" al fine di sostenere le emergenze abitative di carattere sociale;

Vista la proposta regolamentare, predisposta dagli uffici competenti, che, allegata alla presente (all."A"), ne costituisce parte integrante e sostanziale e ritenuto d'approvarla;

Acquisito il parere favorevole della commissione consiliare competente sulla proposta in questione riunitasi in data 20 luglio 2010;

Dato atto che in merito alla proposta della presente Deliberazione il Dirigente dell'Area IV – Servizi sociali, salute ed integrazione ha espresso parere favorevole alla regolarità tecnica e contabile, ai sensi e per gli effetti dell'art. 49 comma 1 del D.lgs 267/2000;

Preso atto del parere favorevole espresso dal Segretario Generale in base al Decreto del Sindaco n. 3 del 22/07/2004:

Si dà atto che in relazione all'ordine del giorno, sono intervenuti i seguenti consiglieri:

....OMISSIS....

Il contenuto degli interventi è riportato integralmente nella registrazione digitale che è conservata agli atti del Comune;

CON VOTI UNANIMI espressi nelle forme di legge

DELIBERA

1. Di approvare la proposta di regolamento per l'assegnazione provvisoria di alloggi di edilizia residenziale denominati "CASE PARCHEGGIO" per il superamento di situazioni di emergenza abitativa che, allegato alla presente, ne costituisce parte integrante e sostanziale (all. "A").

REGOLAMENTO ASSEGNAZIONE PROVVISORIA DI ALLOGGI DI EDILIZIA RESIDENZIALE DENOMINATI "CASE PARCHEGGIO" PER IL SUPERAMENTO DI SITUAZIONI DI EMERGENZA ABITATIVA NEL COMUNE DI SAN GIOVANNI VALDARNO

(Delibera di Consiglio Comunale n. 36 del 22/7/2010)

Art. 1

Il presente regolamento disciplina l'assegnazione di alloggi, ammobiliati, di proprietà del Comune di San Giovanni Valdarno destinati a scopi assistenziali e gestiti dal servizio sociale, denominate "case parcheggio" individuate con apposita deliberazione dalla Giunta Comunale.

Art. 2

Per alloggio parcheggio si intende l'alloggio di edilizia residenziale acquisito dal Comune di San Giovanni Valdarno e non rientranti nel patrimonio ERP da adibire ad alloggi provvisori per far fronte a specifiche e documentate situazioni di emergenza abitativa quali:

- a) Pubbliche calamità: terremoto, alluvioni, nubifragi, cicloni, uragani, tempeste, ecc. che privino il richiedente dell'abituale abitazione;
- b) Provvedimento o attestato emesso da: Comune, Vigili del Fuoco, Forze di Polizia, a seguito di ragioni di forza maggiore: crolli, incendio, esplosioni, ecc., che privino dell'abituale abitazione o comunque obblighino a vivere in una situazione di grave pericolo per l'incolumità delle persone;
- c) Grave antigienicità che obblighi il richiedente a vivere, a discapito delle sua salute, in un alloggio le cui condizioni igieniche sanitarie sono proibitive e per le quali l'ASL oltre ad avere dichiarato inabitabile l'alloggio abbia richiesto al Sindaco di ordinarne lo sgombero per ragioni igienico sanitarie;
- d) Provvedimento di sfratto esecutivo, rilasciato dal Tribunale, non prorogabile a seguito del quale debba essere rilasciata la casa di abitazione tenuta in locazione o in uso e non si abbia la possibilità di accedere ad altra abitazione;

Art. 3

Tutti i destinatari del presente regolamento devono risultare, preliminarmente, in carico ai Servizi sociali del Comune e possono partecipare alle procedure di assegnazione solo sulla base di una relazione dell'assistente sociale di riferimento che attesti la gravità della situazione e l'effettiva necessità d'intervento.

La relazione dell'assistente sociale dovrà tener conto dei benefici relativi a prestazioni previdenziali, assistenziali e risarcitorie anche non rientranti nell'ISEE che danno luogo a reddito.

Art. 4

Può inoltrare domanda di assegnazione di alloggio parcheggio il nucleo familiare che sia in possesso dei seguenti requisiti di accesso:

- uno dei provvedimenti di cui al precedente articolo 1, lettere a-b-c-d;

- cittadinanza italiana oppure cittadinanza di un paese UE, residente in Italia, oppure cittadinanza extra- UE in regola con le vigente disposizioni di legge in materia
- residenza anagrafica e di fatto nel Comune di S. Giovanni Valdarno;
- non titolarità del diritto di proprietà, usufrutto, uso ed abitazione nel Comune di S.Giovanni Valdarno ed in tutto il territorio nazionale;
- non avere ottenuto precedenti assegnazioni in proprietà di alloggi realizzati con contributi pubblici o non aver ottenuto precedenti finanziamenti agevolati per l'acquisto, la costruzione o il recupero di alloggi in qualunque forma concessi dallo Stato o da Enti pubblici.
- reddito familiare ISEE desumibile dai criteri di accesso ai contributi economici per le prestazioni sociali.
- stato di particolare indigenza dovuta alla situazione lavorativa in particolare ad una prolungata disoccupazione;
- relazione dell'assistente sociale che, in base a quanto stabilito nel precedente art. 3, ne attesti la gravità e l'urgenza.

Nel computo del reddito imponibile sono escluse i benefici previsti espressamente dal disciplinare sulla non autosufficienza attualmente vigente.

La presenza di anziani ultra sessantacinquenni, di portatori di handicap o di minori da diritto di precedenza nell'assegnazione, oltre alla composizione del nucleo familiare.

Art. 5

E' titolare delle procedure di assegnazione degli alloggi il Servizio sociale mentre la manutenzione ordinaria e straordinaria degli immobili stessi nonché il loro allestimento è di competenza del settore tecnico del Comune di San Giovanni Valdarno.

Gli alloggi, nei limiti delle disponibilità, vengono assegnati secondo l'ordine di presentazione delle domande, dando priorità ai casi individuati nei punti a) e d) dell'art. 1, con provvedimento del Dirigente dell'Area IV Servizi sociali, salute ed integrazione sulla base di una relazione motivata da parte dell'Assistente sociale del Comune.

Art. 6

La durata del rapporto di concessione provvisoria degli alloggi in questione non può eccedere la durata di mesi **nove**.

Questo termine può essere prorogato per due volte di ulteriori tre mesi l'una, fino ad un massimo di **quindici** mesi complessivi, con atto motivato del Dirigente, su relazione dell'Assistente sociale di riferimento, purché continui a permanere l'originario stato di necessità dell'assegnatario rispetto all'abitazione.

Art. 7

Il canone sociale mensile di locazione è determinato secondo quanto previsto e stabilito da apposita determinazione dirigenziale, comunque non superiore al 50% di quanto previsto per l'Edilizia Residenziale Pubblica.

Le entrate costituite dai canoni anzidetti sono impiegate per la gestione degli immobili nonché per la manutenzione ordinaria e straordinaria degli stessi.

Art. 8

Non è prevista mobilità dell'utenza per le case parcheggio, tra gli alloggi stessi possono intervenire cambi di alloggio esclusivamente nei casi di sottoutilizzo e di accertata incompatibilità.

Art. 9

Gli assegnatari di alloggio hanno l'obbligo di fornire al Comune i dati anagrafici e di reddito di tutti i componenti del nucleo famigliare.

L'assegnatario deve occupare stabilmente l'alloggio entro sette giorni dal provvedimento di assegnazione pena la perdita del diritto.

L'assegnazione è annullata per contrasto con le norme vigenti al momento dell'assegnazione stessa oppure quando essa è stata ottenuta sulla base di dichiarazioni mendaci o documentazioni risultate false.

Le risultanze del presente regolamento sono, al pari di tutte le prestazioni sociali, soggette a controllo interno ed esterno.

Art. 10

In caso di mancato rispetto delle regole di assegnazione, compreso il pagamento del canone di locazione, ed alla scadenza del periodo stabilito, gli assegnatari devono lasciare l'appartamento con un preavviso massimo di giorni 10. In caso di mancato rilascio dell'immobile saranno attivate tutte le procedure di legge, anche coattive, in collaborazione con il Sevizio di Vigilanza Urbana del Comune.

Art. 11

Per quanto non previsto nel presente Regolamento si fa riferimento alla normativa nazionale e regionale, vigente in materia.

OGGETTO:		ER L'ASSEGNAZIONE PROVVISORIA DI ALLOGGI D CA DENOMINATI "CASE PARCHEGGIO" PER II MERGENZA ABITATIVA.
Letto e sotto:	scritto	
IL PRESID f.to Fabio		IL SEGRETARIO f.to Dott. Daniele Fabbri
	<u>CERTIFICATO D</u>	I PUBBLICAZIONE
deliberazione	_	Messo Comunale certifico che copia della presente I Comune il 28/07/2010 per esservi pubblicata per i
Addì 28/07/2	2010	
N F	Reg. Pubbl.	
Il Messo Cor	munale	f.to Il Segretario
Copia confor	rme all'originale ad uso amministrat	ivo.
Addì 28/07/2	2010	IL FUNZIONARIO INCARICATO
	ESEC	<u>UTIVITÀ</u>
	stesa deliberazione è divenuta esecu comma 3°, T.U. 18/08/2000 n. 267.	ntiva decorsi 10 giorni dalla pubblicazione, ai sens
San Giovann	ii Valdarno, 09/08/2010	f.to IL SEGRETARIO

PER L'ESECUZIONE AI SERVIZI:

Segretario	[]	Vice Segretario	[]	Segreteria - Contratti	[]
Affari Generali	[]	Servizi al cittadino e U.R.P.	[]	Informatica	[]
Entrate	[]	Bilancio	[]	Patrimonio	[]
Polizia Municipale	[]	Urbanistica	[]	Ambiente e Qualità urbana	[]
Attività Produttive	[]	Turismo	[]	Tecnici e Tecnologici	[]
Lavori Pubblici	[]	Culturali ed Educativi	[]	Biblioteca e C.I.A.F.	[]
Sociali	[]	Personale	[]		[]
	[]		[]	Atti	[0]

Comune di San Giovanni Valdarno

Deliberazione C.C. n.36 del 22/07/2010